



N.
Data

12
29/12/2023

ORDINANZA SINDACALE Settore Polizia Municipale

OGGETTO: DIVIETO D'USO DI BOTTI E PETARDI - DIVIETO DI VENDITA DI ALCOLICI FUPORI DEI LUOGHI DI SOMMINISTRAZIONE

IL SINDACO

CONSIDERATA la competenza del Sindaco ad emanare Ordinanze in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, anche al fine di gestire attività di prevenzione e di contrasto di comportamenti che alterino il decoro urbano;

CONSIDERATO che è diffusa abitudine celebrare la festività di fine anno con l'accensione e lo sparo di petardi e botti di vario genere, e che gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono provocare lesioni o danni fisici considerevoli a chi ne venga fortuitamente colpito, e possono altresì determinare, causa lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi, conseguenze negative a carico di persone e di animali;

CONSIDERATO altresì che, in particolare nelle ore notturne del periodo delle festività, nelle aree immediatamente circostanti i pubblici esercizi o loro pubbliche pertinenze date in concessione, il consumo di bevande alcoliche in bottiglie di vetro, in lattine metalliche o altri contenitori contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano con correlati problemi di igiene e salute pubblica, posto che, venendo meno l'osservanza delle più elementari norme di igiene del suolo e dell'abitato, detti contenitori vengono spesso abbandonati sulle pubbliche vie o piazze senza, così, riguardo alcuno per la pulizia ed il decoro dei predetti luoghi;

CONSIDERATO che detto consumo, quando indiscriminato, è fonte di disturbo alla quiete pubblica;

CONSIDERATA l'esigenza di migliorare le condizioni di vivibilità del centro urbano;

VISTO l'articolo 3 comma 17 della legge 15 luglio 2009 n. 94 prevede che l'esercente debba adempiere agli obblighi inerenti la pulizia ed il decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio, oltre che occupare al fine di commercio il suolo pubblico;

PRESO ATTO che nel territorio comunale si riscontrano talvolta comportamenti scorretti in relazione all'utilizzo di botti e petardi;

PRESO ATTO altresì che in prossimità di pubblici esercizi sono stati riscontrati fenomeni di abbandono di contenitori di bevande alcoliche in luoghi pubblici con grave pregiudizio del decoro della Città;

RITENUTO di dover impedire la vendita e l'uso illegale di botti e petardi al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere animale e la protezione del patrimonio pubblico;

RITENUTO di dover impedire il consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro o di metallo o di altra tipologia al di fuori dei luoghi di somministrazione all'uso destinati, per ragioni tanto di sicurezza quanto di tutela del decoro urbano;

VISTO il D.L. 152/2006;

VISTO il D. L.vo 267/2000;

VISTA la L. 689/81;

ORDINA

È VIETATO far esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luoghi chiusi o aperti, pubblici o privati, in particolare in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

È VIETATO raccogliere artifici inesplosi

È VIETATO affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano espressamente loro vietati, comportino una certa perizia nel loro impiego.

E' VIETATO dopo le ore 22.00 e fino alle ore 7.00 il consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro, di metallo o di altra tipologia, al di fuori dei luoghi di somministrazione all'uso destinati;

E' DATO ORDINE AI GESTORI di pubblici esercizi di mantenere l'area immediatamente circostante i loro esercizi o loro pubbliche pertinenze date in concessione, in buone condizioni di nettezza, quando la precarietà della pulizia derivi dall'esercizio della loro attività;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- Al Comando di Polizia Locale di Taviano;
- Alla Stazione Carabinieri di Taviano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Lecce nel termine di 60 gg dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare; la violazione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Dalla Residenza Municipale, 29.12.2023

Sindaco

GIUSEPPE TANISI / ArubaPEC S.p.A.

(atto firmato digitalmente)